



Atto esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs.
117/2017.

N. 4447 Rep. ----- N. 3653 Racc. -----

VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno ventiquattro del mese di ottobre

24 ottobre 2020

In Comacchio, nel mio studio alla Via Monsignor Menegazzi n. 33, alle ore dieci e minuti zero zero.

Davanti a me Dott.ssa **Alessandra Artioli**, Notaio iscritto presso il Collegio Notarile di Ferrara, con sede in Comacchio,

E' COMPARSA LA SIGNORA:

- - FARINELLI ALBA BARBARA, nata a Comacchio (FE) il giorno 27 marzo 1957, codice fiscale FRN LBR 57C67 C912Z, domiciliata per la carica presso la sede dell'Associazione di cui in appresso, la quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione di Volontariato denominata **"INSIEME PER L'INFANZIA"**, con sede in Comacchio (FE), Via Giuseppe Mazzini n. 12, codice fiscale 91017550384, iscritta al n. 3931 del Registro - Sezione locale - della Regione Emilia Romagna (atto di iscrizione n. 11080 del 4 settembre 2015) delle Organizzazioni di Volontariato.

Comparsante, cittadina italiana, della cui identità personale io Notaio sono certo, la quale

mi dichiara che:

sono qui riuniti in assemblea in prima convocazione gli associati dell'Associazione predetta per discutere e deliberare sul seguente:

"ORDINE DEL GIORNO"

1. Adeguamento dello Statuto Sociale del 3° Settore per la qualifica di ODV;

2. Varie ed eventuali.":

e invita me Notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Associativo assume la presidenza la richiedente, la quale constata che:

- la presente assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'art. 10 lett. g) dello Statuto Associativo, in questo luogo, giorno e ora, mediante affissione della comunicazione presso la sede in data 5 (cinque) ottobre 2020 (duemilaventi) e della quale è stata accusata ricevuta di lettura da parte di tutti i destinatari - come conferma il Presidente;

- sono presenti in proprio n. 13 (tredici) associate titolari di diritto di voto, su complessive n. 17 (diciassette) associate aventi diritto di voto dell'Associazione di Volontariato **"INSIEME PER L'INFANZIA"**, come da elenco in appresso allegato;

- del Consiglio Direttivo attualmente in carica sono presenti se medesima, Presidente, CAVALLARI GIULIANA, ZANNINI ENRICA e CAVALLARI MARIA GRAZIA; assente giustificata, il Consigliere ZAPPATA MARI-LENA;

soggetti tutti, associati e organi sociali, della cui identità e legittimazione a intervenire il Presidente mi conferma essere certa; il tutto come risulta dal

Reg. a COMACCHIO

il 04/11/2020

al n. 2012 Serie 1T

per Euro Esente

foglio presenze, contenente l'indicazione di ciascun associato nonché dei membri degli organi sociali e che, debitamente firmato dalla Comparsa e da me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "A";

- pertanto la presente assemblea deve ritenersi regolarmente costituita ai sensi dell'art. 10 dello Statuto associativo per discutere e deliberare sull'ordine del giorno come sopra indicato.

DISCUSSIONE

Prende la parola il Presidente, la quale comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea delle associate per esaminare e approvare le modifiche da apportare allo statuto associativo a seguito dell'entrata in vigore della riforma del Terzo Settore, realizzata con l'emanazione del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore) e per il quale in data 21 ottobre 2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 il Decreto del Ministero del Lavoro del 15 settembre 2020 recante la definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta e la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Al fine di arrivare preparati alla iscrizione dell'Associazione nel predetto Registro Unico Nazionale (RUNTS), si rende quindi necessario adeguare lo Statuto dell'Associazione alle nuove regole inderogabili contenute nel Codice del Terzo Settore, anche tenendo conto della specifica disciplina dettata per le Associazioni non riconosciute di promozione sociale e di volontariato e pertanto è opportuno conformarsi alle norme che principalmente riguardano:

- il concetto di attività di interesse generale;

- forma associativa, sistema istituzionale, e principi di democrazia e partecipazione durante la vita e l'organizzazione associativa;

- il profilo della pubblicità connessa all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore;

- la disciplina dei controlli sull'attività e sulla gestione dell'Ente.

Tale adeguamento comporterà la necessaria modifica della denominazione dell'Associazione che dovrà essere seguita dall'acronimo "ODV" e che pertanto risulterà la seguente: "INSIEME PER L'INFANZIA - ODV".

Il Presidente ricorda che con l'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, non ancora operativo, al medesimo dovranno iscriversi tutti gli enti del terzo settore, quali organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti del terzo settore senza scopo di lucro, di utilità sociale, dando conseguentemente la possibilità ai predetti Enti di fruire delle agevolazioni finanziarie e fiscali previste dalla riforma del settore. Tale iscrizione, una volta reso disponibile il predetto registro, verrà automaticamente curata dall'Ufficio del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, al quale saranno comunicate le predette modifiche. Di conseguenza, sottolinea il Presidente, le disposizioni dello Statuto che si chiede di approvare, che presuppongono l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e la migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui rispettivamente il medesimo registro sarà operante ai sensi di legge e

l'Associazione vi sarà migrata e i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Il Presidente propone quindi ai presenti di procedere all'approvazione di un nuovo testo di statuto associativo che tenga conto delle novità inderogabili, introdotte con tale Decreto. In particolare, il Presidente si sofferma sugli articoli dello Statuto associativo interessati da tali integrazioni e sulle modifiche come sopra individuate.

Il Presidente fa inoltre presente che, a seguito della revisione completa dello Statuto, è emersa la necessità di adeguare l'articolo relativo alla clausola compromissoria, con un nuovo testo in linea con l'attuale normativa vigente e che tenga conto della nota inviata dalla Provincia di Ferrara in data 27.05.2015 n. 36634, modifica consistente nel demandare la nomina dell'arbitro a un soggetto terzo imparziale rispetto all'associazione, individuato dall'assemblea degli associati, che deciderà con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria e non alla scelta delle Parti.

La stessa chiede pertanto di adottare, a delibera effettuata, un nuovo testo dello Statuto aggiornato, che tenga conto delle modifiche sopra indicate.

Dopo breve ed esauriente discussione, l'assemblea degli associati udita la relazione del Presidente, all'unanimità, con votazione per alzata di mano.

DELIBERA

1) Di approvare le modifiche allo Statuto Associativo come disposto dal D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), secondo quanto illustrato dal Presidente all'Assemblea, aggiungendo alla denominazione dell'Associazione l'acronimo ODV (organizzazione di volontariato) che pertanto sarà variata in "INSIEME PER L'INFANZIA - ODV";

2) Di modificare, adeguandola a norma di legge e per renderla conforme a quanto richiesto dalla Provincia di Ferrara, la clausola compromissoria disciplinata all'art. 17 dello Statuto Associativo con un nuovo testo consono alle vigenti disposizioni di legge, nel senso suggerito dal Presidente;

3) Di adottare e di approvare il nuovo testo dello Statuto associativo, come sopra letto e illustrato, modificato e aggiornato in base alle deliberazioni assunte; Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "B", per formarne parte integrante e sostanziale, debitamente firmato dalla Comparsa e dal Notaio;

4) Di autorizzare, in conseguenza di quanto sopra deliberato, il Presidente, tra l'altro, a:

* presentare al Registro Regionale competente delle Organizzazioni di Volontariato la domanda di modifica dello Statuto associativo in adeguamento alla normativa del Terzo Settore, allegando e producendo il presente verbale e allegato Statuto, nonché tutta la necessaria documentazione e rendendo tutte le dichiarazioni esplicative e integrative necessarie;

* produrre la documentazione integrativa eventualmente richiesta dalla competente Autorità, con particolare riguardo a eventuali memorie e documenti;

* apportare al presente atto e all'allegato Statuto ogni aggiunta, modifica, precisazione o soppressione che potesse essere richiesta dalle competenti Autorità per il relativo deposito nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato.

Il presente testo di delibera viene adottato quindi - come attesta il Presidente - con il voto favorevole di 13 associati e quindi con l'unanimità dei pre-



senti, accertato che:-----

- nessuno ha espresso voto contrario;-----

- nessuno si è astenuto.-----

Null'altro essendovi da deliberare, non essendovi interventi di cui sia richiesta la verbalizzazione, e non essendovi opposizioni da parte di alcuno, il Presidente, accertati e proclamati i risultati della votazione, dichiara chiusa l'assemblea, alle ore dieci e minuti quarantacinque.-----

Ai fini della trascrizione e voltura nei pubblici registri di competenza, si dà atto che l'Associazione di Volontariato "INSIEME PER L'INFANZIA" non è intestataria di beni immobili, né di beni mobili registrati.-----

Le spese del presente atto e conseguenti tutte sono a carico dell'Associazione, precisandosi che il presente atto è esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.-----

La Comparente, alla presenza dell'assemblea, dispensa me Notaio dalla lettura di quanto allegato al presente atto dichiarando di averne esatta conoscenza.-----

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale, del quale ho dato lettura

- in presenza dell'assemblea - alla Comparente, che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore undici e minuti zero zero.-----

Scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e completato da me Notaio, l'atto presente occupa due fogli per sette intere facciate e fin qui della ottava.-----

F.to Alba Barbara Farinelli-----

" ALESSANDRA ARTIOLI NOTAIO (L.S.)-----

ALLEGATO "A" AL N. 447/3653 — DI REPERTORIO
FOGLIO PRESENZE

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA IN DATA 24 OTTOBRE 2020
DELLA ASSOCIAZIONE DENOMINATA
"ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INSIEME PER L'INFANZIA"
Comacchio (FE), Via Giuseppe Mazzini n. 12 - C.F. 91017550384

ASSOCIATI:

* FARINELLI ALBA BARBARA

Alba Barbara Farinelli

* BIGONI FRANCESCA

Francesca Bigoni

* CAVALLARI ANTONIETTA

Cavallari Antonietta

* CAVALLARI GIULIANA

Cavallari Giuliana

* FOLEGATTI FRANCA

Franca Folegatti

* ZANNINI ENRICA

Zannini Enrica

* ZAPPATA MARILENA

* CAVALLARI MARIA GRAZIA

Cavallari Maria Grazia

* CAMPAGNOLI SILVANA

Campagnoli Silvana

* FANTINI LAURA

Fantini Laura



* CAVALIERI ENRICA

Enrica Cavalieri

* FARINELLI ANNETTA

Annetta Farinelli

* TOFFOLI PATRIZIA

* ARZILLI SABRINA

* FOGLI ROSA MARIA

Rosa Fogli

* BARBONI CHIARA

* CINTI ANNA

Anna Cinti

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- FARINELLI ALBA BARBARA

Alba Barbara Farinelli

- CAVALLARI GIULIANA

Giuliana Cavallari

- ZANNINI ENRICA

Enrica Zannini

- ZAPPATA MARILENA

ASSENTE GIUSTIFICATA

- CAVALLARI MARIA GRAZIA

Cavallari Maria Grazia

Alba Barbara Farinelli



ALLEGATO "B" AL N. 4447/3653 DI REPERTORIO

STATUTO

TITOLO I°

Art. 1- DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione di volontariato avente la denominazione "INSIEME PER L'INFANZIA - ODV", a sostegno delle scuole d'infanzia cattoliche e degli oratori parrocchiali, con particolare riguardo alle istituzioni esistenti nel territorio di Comacchio e gestite dalla Parrocchia Santo Rosario - sezione scuola d'infanzia "Nostra Signora di Lourdes" - Ente del Terzo Settore senza fini di lucro.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - SEDE LEGALE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha la sede legale in Comacchio (FE), Via Mazzini n. 12 e con delibera dell'assemblea degli associati può istituire sedi secondarie e unità locali su tutto il territorio nazionale.

L'Associazione si ispira ai principi di solidarietà e si propone in particolare di applicarli agli aiuti economici ed educativi a favore dell'infanzia e adolescenza, anche attraverso il sostegno a scuole d'infanzia del territorio, oratori, gruppi parrocchiali, ecc...

TITOLO II°

Art. 3 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'Associazione ha per oggetto l'aiuto morale, spirituale ed economico a bambini frequentanti le scuole materne, famiglie, persone disagiate della zona di Comacchio, nonché si prodiga per l'aiuto alle Parrocchie, con particolare riguardo alla Parrocchia di San Cassiano e alla Parrocchia del Santo Rosario, a sostegno delle loro attività religiose, educative, ricreative e sociali, avvalendosi dell'opera volontaria - spontanea e gratuita - dei propri associati, ricorrendo, se necessario, a figure esterne qualificate.

L'attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno in via indiretta; ai soci possono essere rimborsati dall'Associazione, nei limiti stabiliti dall'Assemblea, le spese documentate a piè di lista e autorizzate dal Consiglio Direttivo. Qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo e ogni altro rapporto di tipo patrimoniale o retributivo con l'Associazione è incompatibile con la qualifica di socio.

L'Associazione garantisce pari condizioni di accesso alle iniziative e ai servizi ed è aperta a tutti coloro che si riconoscono nei principi e negli scopi dell'Associazione.

E' una libera Associazione che sorge per volontà di persone, le quali condividendo una visione cristiana della vita, integrano in comune la propria personalità, promuovono tutte quelle attività di volontariato che si ritengono utili alla costituzione di una società fondata sul pluralismo e sulla gestione di tutte le risorse possibili che servano a valorizzare la cultura della solidarietà.

Al centro di tutto sta la persona e i suoi valori, cui tutte le varie attività devono conformarsi.



Per il raggiungimento delle finalità di cui al primo comma del presente articolo, l'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d) art. 5 del CTS);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k) art. 5 del CTS);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l) art. 5 del CTS);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del CTS (lett. u) art. 5 del CTS).

In via secondaria e strumentale l'Associazione si propone di svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei propri fini, quali:

- 1) sensibilizzazione rivolta in particolare ai cittadini di Comacchio e della Provincia di Ferrara, sui problemi della prima infanzia, dell'infanzia e dell'adolescenza e dello sviluppo dell'ambiente;
- 2) raccolta di fondi, donazioni, contributi sia da soci che da Enti, che da singoli privati cittadini;
- 3) attività collaterali e connesse riconducibili allo scopo istituzionale;
- 4) divulgazione di materiale, libri, documenti atti a sensibilizzare i problemi sociali di Comacchio;
- 5) programmazione di particolari progetti di lavoro, quali laboratori di assemblaggio, confezione di piccoli oggetti da commercializzare, piccoli laboratori di cucito, organizzazione di gite-pellegrinaggi, ecc...

TITOLO III°

Art. 4 - BENI PATRIMONIALI E MEZZI FINANZIARI

L'Associazione "INSIEME PER L'INFANZIA - ODV" non ha patrimonio immobiliare proprio, servendosi per lo svolgimento della propria attività di beni e locali messi a disposizione da terzi.

Le risorse economiche dell'Associazione saranno comunque costituite da:

- a) versamenti delle quote associative;
- b) contributi da privati o da Enti Pubblici;
- c) introiti per attività connesse e donazioni da privati;
- d) attività commerciali marginali, nei limiti di cui alle finalità sociali sopra elencate;
- e) altre attività ritenute importanti e compatibili con le normative sul volontariato per il raggiungimento dello scopo sociale sempre che siano esercitate in via strumentale e secondaria;
- f) erogazioni liberali da privati cittadini;
- g) beni mobili eventualmente acquisiti durante la vita dell'Associazione.

Art. 5 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO, LIBERALITA' E DISTRIBUZIONE UTILI

L'Associazione può accettare qualunque liberalità da terzi per essere impiegata esclusivamente per il raggiungimento degli scopi sociali.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al comma 1 dell'art. 8 del CTS, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quella a esse direttamente connesse.

TITOLO IV°

Art. 6 - AMMISSIONE DEI SOCI

Possono diventare soci le persone che si riconoscono negli scopi e nei principi dell'Associazione e che ne facciano domanda all'Associazione; la domanda può essere respinta in forma scritta e il rifiuto deve essere motivato. E' facoltà del candidato ricorrere all'assemblea che si pronuncia in via definitiva alla prima occasione utile.

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sociale, nonché al versamento delle eventuali quote annue che verranno approvate dall'assemblea;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni approvati dall'Assemblea.

L'Assemblea, anche su proposta del consiglio, potrà deliberare a maggioranza l'espulsione dei soci che:

- a) non abbiano versato le quote associative per due anni;
- b) abbiano tenuto un comportamento non conforme ai principi e alle finalità dell'Associazione.

Art. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno diritto:

- a) di partecipare a tutte le iniziative che l'Associazione metterà in atto nell'ambito dei suoi fini sociali;
- b) di prendere parte attiva a tutte le attività dell'Associazione.

Come diritto-dovere, il socio è tenuto a partecipare, conferendo gratuitamente la propria opera, alla vita dell'Associazione.

L'opera prestata in tutte le cariche associative è a titolo gratuito.

Si considerano aderenti all'Associazione:

- a) i soci fondatori: coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione e che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;
- b) i soci ordinari: coloro che aderiscono all'Associazione successivamente su accoglimento dell'Assemblea;
- c) i soci sostenitori: coloro che, oltre alla quota di adesione annua, decidono volontariamente di versare una quota maggiorata rispetto alla quota ordinaria.

Ogni associato, purché iscritto nel libro soci, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 (quindici) giorni dalla data della richiesta scritta formulata all'Organo competente.

Art. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO

I soci, riuniti in assemblea, eleggono il Consiglio Direttivo dell'Associazione e ne definiscono il numero che può variare da un minimo di tre a un massimo di sette membri, i quali eleggono il Presidente al loro interno.

L'opera prestata, in tutte le cariche associative, è a titolo gratuito.

Il Consiglio dura in carica 5 (cinque) anni e i suoi membri possono essere rieletti.

In caso di morte o di dimissioni dei consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione, con i primi votanti non eletti. Qualora non sussista la possibilità, dovrà essere convocata nuovamente l'assemblea per una nuova elezione.

Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero consiglio Direttivo si considera decaduto e dovrà essere rinnovato dall'Assemblea.

Art. 9 - OBBLIGHI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio si riunisce:

- a) in seduta ordinaria, una volta a semestre;
 - b) in seduta straordinaria a richiesta di almeno 3 (tre) membri del consiglio.
- La seduta è valida se è presente la metà più uno dei membri.

Le deliberazioni vengono prese a voti palesi per testa e a maggioranza semplice.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

Assume la carica per l'intera durata del Consiglio e può essere rieletto.

La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione è riconosciuta di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi.

Compiti del Consiglio sono:

- a) redigere il bilancio preventivo e consuntivo che verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea;
- b) stabilire il calendario degli incontri trimestrali;
- c) redigere il regolamento interno;
- d) promuovere tutte le iniziative per la valorizzazione dell'Associazione in ogni sua forma;
- e) promuovere attività di aggiornamento per i volontari;
- f) promuovere iniziative per le necessità economiche dell'Associazione;
- g) stabilire e revocare il potere di firma e la possibilità di qualsiasi tipo di obbligazione nei confronti di terzi;
- h) fissare le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, stabilirne le modalità e le responsabilità di esecuzione e controllare l'esecuzione stessa;
- i) decidere sugli investimenti patrimoniali;
- l) stabilire l'importo delle quote annue associative;
- m) deliberare sull'ammissione dei soci;
- n) stabilire le prestazioni di servizi a terzi e le relative norme e modalità;
- o) stipulare contratti, appalti e ogni genere di incarichi a terzi.

Il Consiglio di Amministrazione, nella redazione del bilancio, dovrà attenersi a criteri di oculata prudenza.

Art. 10 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è l'organo sovrano e deliberante dell'Associazione ed è composta da tutti i soci dell'associazione stessa.

L'assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- g) approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- h) delibera lo scioglimento, la liquidazione, la devoluzione del patrimonio, nonché la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dallo statuto alla sua competenza.

l) delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo e ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 1/5 dei soci.

L'assemblea può essere convocata, anche tramite affissione nella sede, di apposita comunicazione almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata.

L'assemblea nomina all'inizio di ogni anno solare un segretario, il quale provvederà a redigere e sottoscrivere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea stessa.

Hanno diritto a intervenire all'assemblea tutti i soci che si trovino in regola con il versamento della quota associativa.

Ciascun socio potrà rappresentare un solo altro socio, purché munito di regolare delega scritta.

L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione; prima dell'approvazione del bilancio la medesima verifica le entrate, le spese, i costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti.

Stante quanto sopra, il trattamento economico dei soci, in quanto risultato dell'opera di volontariato di tutti i componenti dell'Associazione, non potrà assumere la forma della retribuzione, ma si manifesterà come rimborso delle spese documentate e autorizzate sostenute nell'espletamento della propria attività di volontariato.

A tal fine, la gestione sociale dei soci stessi verrà regolamentata come per legge. I soci in particolare, salvo quanto sopra previsto, prestano la loro attività a titolo completamente gratuito.

Per lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio, l'assemblea dei soci delibererà con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci iscritti.

TITOLO V°

Art. 11- REGOLAMENTO INTERNO

L'associazione dovrà:

- a) presentare lo statuto eventualmente modificato all'Ufficio del Registro competente per la registrazione;
- b) iscriversi negli elenchi delle Associazioni di Volontariato;
- c) sarà inoltre redatto un inventario di tutti i beni esistenti all'interno dell'Associazione avuti in comodato o acquistati durante la vita della stessa Associazione;
- d) qualora l'Associazione promuova attività diverse da quelle istituzionali dovrà rispettare le leggi e i regolamenti in materia e soprattutto osservare le disposizioni del D.P.R. 917/1986 e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO VI°

Art. 12 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO - DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio dovrà essere approvato entro i primi quattro mesi dell'anno successivo.

E' assolutamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio di cui sopra deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Art. 13 - DISPOSIZIONI SPECIALI

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento delle attività, oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta così come previsto dalle norme di legge in materia.

Le attività effettuate dall'Associazione, a esclusione di quelle considerate commerciali, non costituiscono redditi imponibili ai fini fiscali, in quanto l'eventuale utile conseguito verrà impiegato per fini istituzionali dell'Associazione, come stabilito al precedente art. 5, ultimo capoverso.

Il Presidente sarà responsabile del buon funzionamento dell'Associazione, mentre i delegati alle varie attività svolgeranno i loro compiti secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Stanti i valori di fondo che ispirano l'azione dell'Associazione, l'assistenza spirituale della stessa è attribuita al rappresentante *pro-tempore* della locale comunità cristiana o a un suo delegato.

TITOLO VII°

Art. 14 - IL TESORIERE

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. La carica, rinnovabile, scade con quella del Consiglio da cui è stato nominato ed è incompatibile con la carica di Presidente.

In caso di morte o di dimissioni prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvederà alla sua sostituzione come stabilito al precedente art. 8.

Compiti del Tesoriere sono:

- a) curare la gestione delle disponibilità finanziarie;
- b) tenere idonea contabilità effettuando le relative verifiche semestrali;
- c) predisporre il bilancio consuntivo e preventivo per la parte amministrativa;
- d) redigere, sottoscrivere, unitamente al Presidente, i libri verbali delle deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea;
- e) custodire e redigere il registro di cassa e quello separato dei fondi pubblici;
- f) elaborare la nota integrativa del bilancio e la relazione annuale;
- g) aggiornare l'assemblea e il Consiglio Direttivo sulla gestione contabile ogni volta che venga richiesta;
- h) tenere contatti con eventuali professionisti esterni, se e come necessario.

Art. 15 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Organo di revisione è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile.

Il revisore dei conti deve essere iscritto nell'apposito Registro ed è nominato dall'assemblea ogni due anni.

Può essere esterno all'associazione stessa. La carica è rinnovabile ed è incompatibile con quella di Presidente o di Consigliere o di Tesoriere.

Il revisore cura il controllo delle spese, sorvegliando la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea dei soci almeno una volta all'anno.

La riunione sarà tenuta nel mese precedente all'approvazione di bilancio consuntivo e preventivo di ogni esercizio sociale.

Art. 16 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento dell'Associazione con le modalità di cui all'art. 10 ultimo cpv., dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente di cui all'art. 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

In particolare, allo scioglimento dell'Associazione l'intero patrimonio sociale, salvo quanto sopra, deve essere devoluto ad altri Organismi di volontariato aventi i medesimi scopi.

Art. 17 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà nominato da un soggetto terzo e imparziale rispetto all'asso-

ciazione, individuato dall'assemblea degli associati, che deciderà con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

Art. 18 - NORME APPLICABILI

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme vigenti in materia di associazioni contenute nel libro I° del Codice Civile e di Enti del Terzo Settore - con particolare riguardo alla legge 6 giugno 2016, n. 106 e al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

F.to Alba Barbara Farinelli

" ALESSANDRA ARTIOLI NOTAIO (L.S.)

Copia conforme al suo originale che si rilascia all'ASSOCIAZIONE

denominata "INSIEME PER L'INFANZIA - ODV" per uso consentito dalla legge.

Comacchio, 04 novembre 2020

